

Art. 27.

Alle pensioni liquidate dal Fondo con le decorrenze sottoindicate, in essere alla data del 31 dicembre 1968, sono applicate, sugli importi in atto a tale data, le seguenti percentuali di aumento, con effetto dal 1° gennaio 1969:

30 per cento per pensioni con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1950 e il 31 dicembre 1950;

28 per cento per pensioni con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1951 e il 31 dicembre 1951;

24 per cento per pensioni con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1952 e il 31 dicembre 1952;

23 per cento per pensioni con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1953 e il 31 dicembre 1953;

18 per cento per pensioni con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1954 e il 31 dicembre 1954;

10 per cento per pensioni con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1955 e il 31 dicembre 1955;

9 per cento per pensioni con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1956 e il 31 gennaio 1957;

3,17 per cento per pensioni con decorrenza compresa tra il 1° febbraio 1957 e la data di entrata in vigore della presente legge.

Nei confronti dei pensionati il cui trattamento di pensione è costituito, ai sensi del terzo comma dell'articolo 24 della legge 2 aprile 1958, n. 377, dalla sola pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, le sopraindicate percentuali di aumento si applicano sull'importo della

pensione che sarebbe loro spettata secondo le norme di cui all'articolo 23 della legge 2 aprile 1958, n. 377. Qualora l'ammontare della pensione così rivalutata risulti di importo inferiore a quello dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, continuerà ad essere corrisposta tale ultima pensione.

Nei confronti dei pensionati il cui trattamento di pensione è comprensivo, ai sensi degli articoli 24, secondo comma, e 57 della legge 2 aprile 1958, n. 377, di una quota supplementare di pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, le predette percentuali di aumento non sono applicate a detta quota supplementare di pensione.

Nei riguardi degli iscritti al Fondo cessati dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1950 e che abbiano ottenuto la liquidazione della pensione a carico del Fondo stesso con decorrenza successiva a tale data, l'importo del trattamento di pensione adeguato con la applicazione delle percentuali di aumento di cui sopra non potrà essere, comunque, inferiore a quello assicurato dal precedente articolo 26 agli iscritti che fruiscono di pensione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1950.

A tutti i titolari di pensione in essere alla data del 1° gennaio 1969 è corrisposto un numero di mensilità della pensione in godimento al 31 dicembre 1968, variabile in relazione all'anno di decorrenza della pensione, quale risulta dal seguente prospetto:

Decorrenza originaria della pensione	Numero delle mensilità di pensione dell'importo in godimento al 31 dicembre 1968 da corrispondere a titolo forfettario					
	PENSIONI DIRETTE			PENSIONI INDIRETTE O DI RIVERSIBILITÀ		
	Di importo superiore al minimo	Di importo pari o inferiore al minimo.		Di importo superiore al minimo	Di importo pari o inferiore al minimo.	
		Pensionati di età			Pensionati di età	
	Inferiore a 65 anni	Pari o superiore a 65 anni		Inferiore a 65 anni	Pari o superiore a 65 anni	
Dal 1° gennaio 1950 al 31 dicembre 1950	21,76	49,05	35,80	34,79	59,18	35,80
Dal 1° gennaio 1951 al 31 dicembre 1951	20,31	49,05	35,80	33,14	59,18	35,80
Dal 1° gennaio 1952 al 31 dicembre 1952	17,40	49,05	35,80	29,34	59,18	35,80
Dal 1° gennaio 1953 al 31 dicembre 1953	16,68	49,05	35,80	29,01	59,18	35,80
Dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1954	13,05	49,05	35,80	24,88	59,18	35,80
Dal 1° gennaio 1955 al 31 dicembre 1955	7,25	49,05	35,80	18,28	59,18	35,80
Dal 1° gennaio 1956 al 31 gennaio 1957	6,53	51,54	35,80	17,46	59,18	35,80
Dal 1° febbraio 1957 al 31 dicembre 1957	2,30	52,74	35,80	12,64	59,18	35,80
Dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1958	2,30	55,09	35,80	12,64	59,18	35,80
Dal 1° gennaio 1959 al 31 dicembre 1959	2,30	54,73	35,80	12,64	59,18	35,80
Dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1960	2,30	55,84	35,80	12,64	59,18	35,80
Dal 1° gennaio 1961 al 31 dicembre 1961	2,30	57,01	35,80	12,64	59,18	35,80
Dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1962	2,30	58,08	35,80	12,64	59,18	35,80
Dal 1° gennaio 1963 al 31 dicembre 1963	2,14	53,63	27,28	12,49	59,18	27,28
Dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1964	1,80	35,62	17,70	12,27	35,62	17,70
Dal 1° gennaio 1965 al 31 dicembre 1965	1,44	27,54	11,32	10,76	27,54	11,32
Dal 1° gennaio 1966 al 31 dicembre 1966	1,04	15,77	7,27	7,73	15,77	7,27
Dal 1° gennaio 1967 al 31 dicembre 1967	0,62	8,98	3,94	4,64	8,98	3,94
Dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1968	0,21	2,53	1,14	1,55	2,53	1,14